

**RELAZIONE TECNICA**  
**relativa alla deliberazione 26 marzo 2010, ARG/elt 41/10**

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE APRILE – GIUGNO  
2010 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA**

**1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica**

1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:

- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
- b) pone pari a zero i valori del corrispettivo *PPE* e della componente  $UC_I$  fissati con la deliberazione 29 dicembre 2009, ARG/elt 205/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/09);
- c) aggiorna i livelli della componente  $DISP_{BT}$  e delle componenti *RCV* e  $RCV_i$ ;
- d) introduce modificazioni al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV).

**2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela**

2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:

- a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica;
- b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.

2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo di cessione pagato dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio. In particolare, il prezzo di cessione risulta articolato per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e riflette i costi di acquisto, di funzionamento e di dispacciamento della società Acquirente unico S.p.a. (di seguito: Acquirente unico)<sup>1</sup>.

2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:

---

<sup>1</sup> L'Acquirente unico è il soggetto che dall'1 luglio 2007 svolge la funzione esclusiva di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.

- a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, dall'Acquirente unico nei mesi dell'anno solare già trascorsi;
  - b) la valorizzazione dei costi che l'Acquirente unico sosterrà nei restanti mesi dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'Acquirente unico;
  - c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*.
- 2.4 Inoltre, il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela di:
- a) la componente  $UC_I$  a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato/servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2007;
  - b) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008;
  - c) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
  - d) la componente  $DISP_{BT}$  a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

### **3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico**

- 3.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
  - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
  - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato di aggiustamento;
  - b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
  - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).

- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.
- 3.4 Il comma 11.5 del TIV stabilisce, inoltre, la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.
- 3.5 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con le comunicazioni:
- a) 11 marzo 2010, prot. Autorità n. 11407 del 16 marzo 2010;
  - b) 18 marzo 2010, prot. Autorità n. 11895 del 19 marzo 2010;
- e delle informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con la comunicazione del 18 marzo 2010, prot. Autorità n. 11898 del 19 marzo 2010 (di seguito: comunicazione 18 marzo 2010) si è provveduto a valorizzare rispettivamente il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

### **Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela**

- 3.6 Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese<sup>2</sup> che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima, per l'anno 2010, un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 89,2 TWh.
- 3.7 La tabella 1 riporta, con riferimento all'anno 2010, l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento.
- 3.8 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali e differenziali fa riferimento ad un paniere che comprende:
- a) l'energia elettrica importata da Enel S.p.A. (di seguito: Enel) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2009 (di seguito: decreto 18 dicembre 2009);
  - b) l'energia elettrica importata dall'Acquirente unico in esecuzione dei contratti bilaterali di importazione di cui al successivo punto 3.10;
  - c) l'energia elettrica corrispondente ad altri contratti bilaterali di cui al successivo punto 3.11;

---

<sup>2</sup> Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

- d) l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992. n. 6 (di seguito: capacità produttiva CIP 6/92);
- e) l'energia elettrica corrispondente al contratto VPP di cui al successivo punto 3.13.

**Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata per il calcolo del prezzo di cessione (anno 2010) – GWh**

	<b>GWh</b>
Importazioni pluriennali	5.256
Importazioni annuali	1.991
Contratti bilaterali	29.759
Acquisti in borsa (a)	52.312
di cui:	
<i>CIP6</i>	3.878
<i>VPP</i>	114
Sbilanciamenti	77
<b>Totale</b>	<b>89.241</b>
Acquisti in borsa non coperti (b)	48.243
% quota non coperta (c)	54%
(a) E' il totale delle quantità acquistate su MGP.	
(b) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti come differenza tra la somma degli acquisti in borsa e dell'energia elettrica da sbilanciamento cambiata di segno e la somma dell'energia elettrica CIP 6 e dell'energia elettrica corrispondente ai contratti VPP.	
(c) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale".	

- 3.9 L'energia elettrica di cui al precedente punto 3.8, lettera a), riguarda contratti di importazione dalla frontiera con la Svizzera e, in particolare, risulta pari a circa 5.256 GWh. Per i primi tre mesi del 2010 la valorizzazione dell'energia elettrica effettivamente importata oggetto di tali contratti è fissata pari a 59,5 €/MWh secondo quanto previsto dal decreto 18 dicembre 2009; per i mesi successivi la valorizzazione di tali contratti è stata aggiornata secondo quanto stabilito dalla deliberazione 18 dicembre 2009, ARG/elt 194/09. Tuttavia, il contratto pluriennale tra la società Enel e la società Atel prevede alcune clausole di interrompibilità e modulabilità che possono dare luogo a differenze tra quanto effettivamente importato e la massima capacità di importazione dalla frontiera svizzera per l'esecuzione dei contratti in esame (600 MW). Tali differenze, ove riscontrate, saranno valorizzate al PUN.
- 3.10 Per quanto riguarda le importazioni annuali, la quota di portafoglio coperta fa riferimento alla potenza aggiudicata nelle gare d'asta bandite dall'Acquirente unico. In particolare, sono state bandite differenti aste i cui risultati sono riportati nella tabella 2. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta, prezzi che risultano fissi per tutto il periodo di validità del contratto.
- All'energia elettrica conseguente a tali assegnazioni vanno aggiunti circa 14 GWh corrispondenti a un contratto di importazione sottoscritto da Acquirente unico e avente ad oggetto la fornitura dell'energia elettrica indicata e della corrispondente capacità di trasporto per il periodo 12 gennaio –31 gennaio 2010.

**Tabella 2: Assegnazioni aste di importazione (MW) per l'anno 2010**

	Quantità	Data asta	Prodotto	Frontiera	Durata
<b>Asta annuale*</b>	7	29-dic-09	Base load	Svizzera	1 gennaio - 31 dicembre
	25		Base load	Francia	
	143	05-gen-10	Base load	Svizzera	
	175		Base load	Francia	

\* I prodotti annuali possono essere soggetti a interruzioni programmate per la manutenzione della rete.

Complessivamente, l'ammontare di energia elettrica relativa ai contratti di cui al presente punto stimata per l'anno 2010 risulta pari a circa 1.991 GWh.

- 3.11 L'Acquirente unico, in esito alle aste riportate nella tabella 3, ha sottoscritto per l'anno 2010 altri contratti bilaterali di tipo *baseload* e di tipo *peakload*. L'energia elettrica complessivamente approvvigionata per l'anno 2010 risulta pari a circa 29.759 GWh. L'energia elettrica relativa a tali contratti è valorizzata in base ai prezzi risultanti dalle singole procedure d'asta. In particolare, l'asta del 20 dicembre 2007 prevede una valorizzazione indicizzata al prezzo del Brent, mentre tutte le altre aste prevedono una valorizzazione a prezzo fisso.

**Tabella 3: Contratti fisici - Quantità assegnate (MW)**

Asta	Quantità
<b>Prodotti baseload</b>	
12/12/2007	500
20/12/2007	100
24/11/2008	500
09/12/2008	300
22/05/2009	61
04/06/2009	200
11/06/2009	46
02/07/2009	200
09/07/2009	200
25/09/2009	400
02/10/2009	255
<b>Prodotti peak load</b>	
24/11/2008	355
09/12/2008	270
25/09/2009	400
02/10/2009	630

Con riferimento all'asta del 19 settembre 2007, con la quale era stata assegnata, relativamente all'anno 2010, una potenza pari a 155 MW costanti in ogni ora dell'anno, Acquirente unico ha esercitato il diritto di recesso. In base al contratto<sup>3</sup>, in caso di recesso

<sup>3</sup> Lo standard contrattuale è pubblicato sul sito di Acquirente unico nella sezione "Gare Energia".

Acquirente unico è tenuto a pagare alla controparte un corrispettivo pari, per ciascun mese dell'anno 2010, al 50% della differenza, se positiva, tra il prezzo della fornitura e il PUN, moltiplicata per l'energia oggetto del contratto.

Oltre ai contratti sottoscritti in esito alle assegnazioni indicate nella tabella 3, l'energia elettrica relativa ai contratti bilaterali comprende anche circa 381 GWh di energia elettrica riferita a prodotti negoziati sul mercato a termine gestito dal Gestore dei mercati energetici.

3.12 Per quanto attiene la capacità produttiva CIP 6/92, la capacità assegnata all'Acquirente unico per il mese di gennaio 2010 è stata posta pari al 17% del totale della capacità produttiva relativa all'energia elettrica CIP 6/92. La capacità così inizialmente assegnata all'Acquirente unico è stata poi ridotta per tener conto:

- a) del passaggio dei clienti al mercato libero stimato per l'anno 2010;
- b) della riduzione in corso d'anno della capacità produttiva CIP 6/92 connessa alla naturale scadenza di alcune convenzioni;
- c) della potenziale ulteriore riduzione in corso d'anno della capacità produttiva CIP 6/92.

In particolare, in merito alla precedente lettera c), il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2 dicembre 2009 ha previsto la possibilità di risolvere anticipatamente le convenzioni CIP 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia e impianti assimilati alimentati da combustibili fossili. Nel caso di risoluzioni in corso d'anno di convenzioni CIP 6/92, il GSE ridurrà la quantità di capacità produttiva CIP 6/92 assegnabile agli utenti del dispacciamento, ivi incluso l'Acquirente unico, in maniera proporzionale alla quantità di diritti loro assegnati. Per quanto concerne la regolazione delle partite economiche, esse, come già in passato, risultano equivalenti ad un contratto differenziale a "due vie" rispetto al PUN, con un prezzo *strike* di assegnazione che per i primi tre mesi del 2010 è stato stimato pari a 57 €/MWh e che per i mesi successivi è stato aggiornato secondo la medesima regola di aggiornamento utilizzata nel corso dell'anno 2009, come previsto dalla deliberazione 3 febbraio 2010, ARG/elt 09/10.

3.13 L'Acquirente unico ha infine sottoscritto un contratto differenziale VPP con Enel Produzione Spa (di seguito: Enel Produzione) per una potenza complessiva di 13 MW *baseload* in base al quale:

- a) Enel Produzione paga all'Acquirente unico, se positiva, la differenza tra il valore orario del PUN e il premio orario, quest'ultimo determinato come il rapporto tra il premio risultante dal processo di assegnazione della capacità VPP e il numero delle ore dell'anno a cui la fornitura si riferisce;
- b) Acquirente unico paga ad Enel Produzione la differenza di cui alla lettera a), se negativa.

3.14 La quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica su base annua nel MGP è prevista essere pari a circa il 59% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica CIP 6/92 e dell'energia relativa al contratto di cui al precedente punto 3.13.

3.15 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto delle coperture connesse all'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva CIP 6/92 e all'energia elettrica relativa al contratto di cui al precedente punto 3.13 (c.d. portafoglio "scoperto") è prevista essere in media pari a circa il 54% del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.

3.16 La tabella 4 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2010, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico.

**Tabella 4: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2010)**

cent€/kWh											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
7,05	6,96	7,04	7,07	7,34	7,28	7,91	7,21	7,67	7,56	7,85	7,74

***Previsioni relative all'andamento del prezzo del petrolio e del PUN orario***

*Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario ed, eventualmente, qualora l'Acquirente unico offra contratti differenziali con prezzi strike indicizzati al prezzo del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi.*

*Per il prezzo del petrolio (Brent dated) si conferma sostanzialmente la previsione dello scorso trimestre per il valore espresso in dollari (77 US\$/barile in media annua per il 2010), mentre il valore in euro sale a oltre 56 €/barile (+9% rispetto alla previsione del trimestre scorso) come conseguenza del deprezzamento della valuta europea rispetto a quella statunitense.*

*I costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN riflettono le nuove proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio.*

*Il PUN, in termini di media aritmetica annuale, è atteso in calo dell'1,4% rispetto al livello previsto in occasione dell'aggiornamento del primo trimestre 2010. La nuova proiezione, che sconta l'effetto dei dati di consuntivo dei primi tre mesi dell'anno, è pari a 67,53 €/MWh.*

- 3.17 Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di sbilanciamento attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel servizio di maggior tutela, le informazioni relative agli oneri di sbilanciamento sono disponibili per il solo mese da gennaio.
- 3.18 Le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore all'1% del programma finale cumulato, considerando anche il corrispettivo di non arbitraggio<sup>4</sup>, si applichi il PUN, mentre la restante parte (la quota superiore all'1%) sia valorizzata attraverso un prezzo pari alla somma del PUN e di un fattore di correzione determinato in relazione allo sbilanciamento zonale.
- 3.19 Dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto, il corrispettivo di sbilanciamento attribuibile all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per

<sup>4</sup> Il corrispettivo di non arbitraggio è pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e il PUN.

unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela può essere considerato come somma:

- a) del prodotto tra il totale dell'energia elettrica di sbilanciamento e il PUN;
- b) del prodotto tra l'energia elettrica di sbilanciamento superiore all'1% per il fattore di correzione di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06.

3.20 Alla luce di quanto sopra, l'energia di sbilanciamento attribuita all'Acquirente unico per le unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela è valorizzata come:

- a) costo di acquisto sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il PUN e lo sbilanciamento (di seguito: sbilanciamento a PUN);
- b) onere di dispacciamento sostenuto dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra la penale da sbilanciamento e la quota dello sbilanciamento superiore all'1% (di seguito: penale da sbilanciamento).

3.21 La successiva tabella 5 riporta con riferimento al mese di gennaio 2010, il solo per il quale risultano disponibili i dati di consuntivo, il totale dell'energia elettrica da sbilanciamento e gli importi complessivi rispettivamente dello sbilanciamento a PUN e della penale da sbilanciamento.

**Tabella 5: Energia elettrica di sbilanciamento, sbilanciamento a PUN, penale (anno 2010)**

	<b>Energia di sbilanciamento</b>	<b>Sbilanciamento a PUN</b>	<b>Penale da sbilanciamento</b>
	GWh	mln€	mln€
Gennaio	76,98	-9,92	10,73

3.22 La tabella 5 mostra che nel mese di gennaio 2010 le previsioni di consumo dell'Acquirente unico sono state mediamente superiori all'effettivo fabbisogno del mese del mercato di maggior tutela.

3.23 Coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06, uno sbilanciamento di segno positivo significa infatti che le previsioni e i conseguenti programmi di acquisto formulati con riferimento a un determinato mese sono stati superiori ai consumi effettivi registrati.

**Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico**

3.24 Secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione n. 107/09 (di seguito: TIS), l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:

- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
- b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;



- c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, per la quota di sbilanciamento effettivo determinata secondo quanto disposto dall'articolo 72, comma 2, della deliberazione n. 111/06;
- d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
- e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
- f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
- g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
- h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure.

3.25 I valori riportati nella tabella 6 concorrono a determinare l'elemento *PD* e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.24. In particolare:

- a) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.24, lettera a) deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 18 dicembre 2009;
- b) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.24, lettera b) deriva da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009 ARG/elt 204/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 204/09) per quanto attiene le unità essenziali ammesse alla reintegrazione dei costi, nonché dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 18 marzo 2010 per quanto attiene la restante parte;
- c) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.24, lettere da d) a f) sono fissati per l'anno 2010 dalla deliberazione ARG/elt 204/09;
- d) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.24, lettera g) è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;
- e) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.24, lettera h) è stato posto pari al valore di consuntivo per il mese di gennaio, per il quale tale valore risulta disponibile, e pari a zero per i restanti mesi dell'anno.

Relativamente al corrispettivo di cui al precedente punto 3.24, lettera c), in occasione dell'aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2010, si è ritenuto di procedere a una stima del corrispettivo a partire dai valori storici relativi all'anno 2009. Tale corrispettivo è stato pertanto posto pari a 0,2 cent€/kWh.

**Tabella 6: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2010)**

cent€/kWh											
gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
0,58	0,66	0,66	0,82	0,82	0,82	0,91	0,91	0,91	0,81	0,81	0,81

3.26 I dati riportati nelle tabelle 4 e 6 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

#### 4. Determinazione degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED* per il servizio di maggior tutela

##### *I corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela*

- 4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:
- corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV con potenza disponibile superiore a 16,5 kW che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
  - corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i raggruppamenti di mesi di cui alla tabella 8 del TIV ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW che sono trattati per fasce ai sensi del TIS;
  - corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
  - corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere da a) a c).
- 4.2 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettere a) e c) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.3 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F^{rag}$ , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F^{rag}$ , che è la stima della media trimestrale per ciascun raggruppamento di mesi di cui alla tabella 8 del TIV e per ciascuna fascia oraria della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

Con riferimento al secondo trimestre 2010, il raggruppamento R1 comprende il mese di giugno, il raggruppamento R2 comprende i mesi di aprile e maggio.

- 4.4 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.1, lettera d) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PE_M$ , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PD_M$ , pari alla stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.5 Per quanto attiene i clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS il TIV prevede che si applichino:
- i corrispettivi di cui al successivo punto 4.6 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
  - i corrispettivi di cui al successivo punto 4.7 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
  - i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 4.6 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.5, lettera a) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.7 Gli elementi  $PE$  e  $PD$  che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.5, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.

- 4.8 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che fino al 30 giugno 2010 siano loro applicati:
- corrispettivi  $PE_D$  differenziati per le fasce orarie F1 ed F23, per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne richieda l'applicazione;
  - corrispettivi  $PE_D$  monorari, in tutti gli altri casi.
- 4.9 Gli elementi  $PE$  e  $PD$ , che concorrono a formare i corrispettivi  $PE_D$  di cui al precedente punto 4.8, lettera a), sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.10 A partire dall'1 luglio 2010 avrà inizio l'applicazione automatica dei corrispettivi  $PE_D$  differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) trattati per fasce orarie ai sensi del TIS. In particolare, il TIV prevede che a tali punti di prelievo siano applicati:
- per il periodo compreso tra l'1 luglio 2010 e il 31 dicembre 2011, corrispettivi  $PE_D$  differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 e tali per cui il differenziale dei corrispettivi nelle due fasce orarie è fissato in via convenzionale dall'Autorità;
  - a partire dall'1 gennaio 2012, corrispettivi  $PE_D$  differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 e nei raggruppamenti di mesi R1 ed R2 di cui alla tabella 8 del TIV.
- 4.11 La previsione richiamata al precedente punto 4.10, lettera a) di applicare, per un periodo limitato di tempo, corrispettivi  $PE_D$  calcolati sulla base di un differenziale di prezzo tra le fasce orarie fissato in maniera convenzionale è stata adottata con la deliberazione 25 febbraio 2010, ARG/elt 22/10 in esito al documento per la consultazione del 19 novembre 2009 recante "*Corrispettivi di vendita differenziati per fasce orarie ai clienti finali domestici serviti in maggior tutela*", atto n. 36/09. L'intervento ha la finalità di garantire gradualità ai clienti finali domestici in merito all'avvio dell'applicazione dei prezzi differenziati per fasce, al fine di permettere loro di conoscere ed eventualmente modificare il proprio profilo di consumo. A tale fine, è stato previsto che per il periodo transitorio i corrispettivi  $PE_D$  differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 di cui al punto 4.10, lettera a) siano definiti come la somma di:
- il prodotto del parametro  $\lambda$  e del parametro  $PE_{bio}^{tran}$  a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto del parametro  $\lambda$  e del parametro  $PD_{bio}^{tran}$  a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
- dove i parametri  $PE_{bio}^{tran}$  e  $PD_{bio}^{tran}$  sono calcolati in modo tale che il valore del corrispettivo  $PE_D$  nella fascia oraria F1 sia pari al corrispondente valore nella fascia oraria F23 moltiplicato per 1,1, tenuto conto del profilo medio di consumo dei clienti finali domestici.

E' altresì previsto che i clienti a cui sono applicati i corrispettivi *PED* calcolati secondo quanto previsto al presente punto possono in qualsiasi momento richiedere all' esercente la maggior tutela l' applicazione dei corrispettivi *PED* di cui al punto 4.8, lettera a), per i quali il differenziale del prezzo nelle due fasce orarie F1 ed F23 è calcolato sulla base del differenziale atteso del prezzo di cessione dell' Acquirente unico in dette fasce. La richiesta del cliente finale ha carattere definitivo e tale cliente non potrà più optare per i corrispettivi *PED* di cui al presente punto.

- 4.12 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che, successivamente al 30 giugno 2010, siano loro applicati:
- a) i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.8, lettera a) qualora il cliente ne abbia fatto richiesta entro il 31 dicembre 2008;
  - b) i corrispettivi *PED* monorari in tutti gli altri casi.
- 4.13 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui ai precedenti punti 4.8, lettera b) e 4.12, lettera b) sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.4.

#### **Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED***

- 4.14 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti dall' Acquirente unico nell' anno solare di riferimento per l' approvvigionamento dell' energia elettrica e, dall' altro, la quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione *ex ante* effettuata dall' Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell' applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio. Ciò è necessario in ragione del fatto che per l' esercente la maggior tutela il costo sostenuto per l' approvvigionamento dell' energia elettrica destinata ai clienti cui il servizio è erogato è un costo *pass through*. L' esercente la maggior tutela è infatti tenuto ad erogare il servizio di maggior tutela ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, approvvigionandosi dell' energia elettrica destinata al servizio unicamente dall' Acquirente unico e applicando ai clienti finali serviti, secondo quanto previsto dal TIV, le condizioni economiche definite dall' Autorità. Le differenze tra i costi e ricavi relativi alla parte di approvvigionamento dell' energia elettrica sono legate, quindi, a fattori esterni al controllo dell' esercente, e, pertanto, tali differenze devono essere compensate. Ciò è fatto mediante l' adeguamento dei corrispettivi in corso d' anno applicando *in primis* le componenti di recupero e, in subordine, mediante la perequazione dei costi di approvvigionamento dell' energia elettrica per il servizio di maggior tutela determinata a partire dall' anno successivo.
- 4.15 Il recupero<sup>5</sup> da applicare, nella forma di adeguamento implicito, al calcolo degli elementi *PE* e *PD*, è determinato come differenza tra:
- a) la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall' Acquirente unico nel corso dell' anno solare, pari in ogni mese al prodotto del prezzo di cessione praticato dall' Acquirente unico e dell' energia elettrica del servizio di maggior tutela;

---

<sup>5</sup> Per una spiegazione di dettaglio della metodologia di calcolo del recupero si veda la relazione tecnica alla deliberazione 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08.

b) la stima dei ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* durante il medesimo anno.

4.16 Per la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno solare di cui al punto 4.15, lettera a), sono stati utilizzati i dati di consuntivo relativi al mese di gennaio, il solo per i quali i medesimi erano disponibili, e le stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.

4.17 Per procedere alla stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stato richiesto agli esercenti la maggior tutela di comunicare all'Autorità, distintamente per ogni mese dell'anno 2010, la loro miglior stima dei prelievi di energia elettrica dei clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinguendo tali prelievi in base:

a) alle tipologie di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;

b) al corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.

Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni di cui al presente punto sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali. I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie, tenuto anche conto dell'entrata e dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.

4.18 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2010 come indicato al punto 4.17, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando:

a) all'energia elettrica relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2010, i corrispettivi *PED* in vigore nel trimestre gennaio – marzo 2010 e definiti dalla deliberazione ARG/elt 205/09;

b) all'energia elettrica relativa ai restanti mesi dell'anno, e attribuita ai sensi di quanto illustrato al punto 4.17 ai clienti monorari, i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 41/10 oggetto della presente relazione tecnica;

c) all'energia elettrica attribuita ai sensi di quanto illustrato al punto 4.17 ai clienti diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), i corrispettivi *PED* definiti dalla deliberazione ARG/elt 41/10 oggetto della presente relazione tecnica per il trimestre successivo e i corrispettivi *PED* corrispondenti alle stime dei prezzi di cessione futuri per la restante parte dell'anno.

4.19 L'importo totale da recuperare così stimato è stato ripartito tenendo conto delle previsioni dell'Acquirente unico relative alla domanda di energia elettrica dei clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi al mese in cui l'aggiornamento ha avuto luogo. Sono state in tal modo calcolate le aliquote, applicate in modo indifferenziato nelle diverse fasce orarie e alle diverse tipologie di clienti finali in maggior tutela, da cumulare all'elemento *PE*, per la parte concernente l'attività di acquisto dell'energia elettrica, e all'elemento *PD*, per la parte concernente l'attività di dispacciamento della medesima energia.

4.20 In considerazione di quanto sopra esposto:

- a) relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica, tenuto conto dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al PUN, l'importo totale da recuperare è stato stimato in misura pari a circa 5,05 milioni di euro;
  - b) relativamente ai costi sostenuti dall'Acquirente unico per il dispacciamento dell'energia elettrica l'importo totale da recuperare l'importo totale è stato stimato in misura pari a circa 1,89 milioni di euro.
- 4.21 Le aliquote di recupero da applicare rispettivamente agli elementi *PE* e *PD* in modo da recuperare gli importi sopra indicati nei sei mesi successivi a quello in cui ha avuto luogo l'aggiornamento sono, rispettivamente, pari a 0,013 cent€/kWh e a 0,004 cent€/kWh.

## **5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE* e della componente *UC<sub>I</sub>***

- 5.1 Come ricordato al punto 2.4, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichino, tra l'altro, la componente *UC<sub>I</sub>* e il corrispettivo *PPE*. La loro applicazione è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione *ex ante* dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero di cui al punto 4.14.
- 5.2 In particolare, il TIV definisce:
- a) la componente *UC<sub>I</sub>* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato fino al 30 giugno 2007 e dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela per il periodo compreso tra l'1 luglio e il 31 dicembre 2007;
  - b) il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

### **Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006**

- 5.3 Gli squilibri di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 risultavano interamente recuperati alla fine dell'anno 2007. A partire dal primo trimestre 2008, infatti, la quota parte dell'aliquota della componente *UC<sub>I</sub>* a copertura degli squilibri di perequazione per i suddetti anni è stata posta pari a 0 (zero). La quantificazione definitiva delle partite di conguaglio relative alla perequazione per l'anno 2005 e per l'anno 2006 non ha evidenziato oneri ulteriori rispetto a quelli già quantificati e recuperati.
- 5.4 Va evidenziato, tuttavia, che è ancora in fase di ultimazione la perequazione delle cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 1643/62 che svolgono il servizio di distribuzione ai sensi di quanto disposto

dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: imprese cooperative), ma si ritiene che ciò non darà luogo ad esigenze di gettito ulteriori per la componente  $UC_1$ .

- 5.5 In ogni caso, il comma 6.3 della deliberazione 17 giugno 2008 ARG/elt 78/08 rimanda ad un successivo provvedimento eventuali adeguamenti della componente  $UC_1$  conseguenti al completamento delle attività di perequazione con riferimento alle imprese cooperative.

#### **Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2007**

- 5.6 Dal confronto della valorizzazione *ex ante* ed *ex post* dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2007, è emerso come i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità per la determinazione della componente CCA nel primo semestre 2007 e del corrispettivo PED nel secondo semestre 2007.
- 5.7 Nel mese di febbraio 2010, a seguito dell'aggiornamento del calcolo degli ammontari di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2007, la Cassa ha comunicato all'Autorità un onere complessivo pari a circa 497 milioni di euro.
- 5.8 Tale onere non può ancora considerarsi definitivo poiché non tiene conto degli operatori che nel mese di febbraio 2010 non avevano ancora inviato alla Cassa le informazioni per il calcolo dell'ammontare di perequazione e delle imprese cooperative per le quali il calcolo dell'ammontare di perequazione è ancora in fase di ultimazione.
- 5.9 Sulla base delle informazioni fornite dalla Cassa, l'Autorità ritiene che l'onere di sistema quantificabile alla data del provvedimento oggetto della presente relazione tecnica possa essere considerato recuperato e che l'aliquota della componente  $UC_1$  possa pertanto essere azzerata.
- 5.10 Con apposito provvedimento dell'Autorità, il Conto  $UC_1$  verrà soppresso al termine di tutte le operazioni di calcolo e liquidazione delle partite della perequazione in oggetto per l'anno 2007 e per gli anni pregressi con riferimento alle imprese cooperative. Eventuali sopravvenienze del Conto saranno destinate ad altri conti.

#### **Dimensionamento complessivo della componente $UC_1$ per il trimestre aprile – giugno 2010**

- 5.11 Tenuto conto di quanto detto sopra, l'Autorità azzerò l'aliquota della componente  $UC_1$  che passa da 0,302 cent€/kWh in vigore nel trimestre gennaio – marzo 2010 a 0 (zero) cent€/kWh nel trimestre aprile – giugno 2010.

#### **Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2008**

- 5.12 Con riferimento all'anno 2008, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2010, sono stati considerati gli esiti delle determinazioni compiute dalla Cassa risultanti dalla comunicazione del 24 febbraio 2010, prot. Autorità 10141 del 5 marzo 2010 (di seguito: comunicazione 24 febbraio 2010).



- 5.13 In particolare, in base alla comunicazione 24 febbraio 2010, gli importi di perequazione posti a carico del Conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela risultano pari a circa 371 milioni di euro.
- 5.14 Gli importi di cui al punto 5.13 non tengono conto dell'ammontare riconosciuto alle imprese cooperative, per le quali la raccolta dati per il calcolo di ciascun ammontare di perequazione non ha ancora avuto luogo, tuttavia si ritiene che tali importi, una volta determinati, non genereranno ulteriori necessità di gettito relative al corrispettivo *PPE*.

### *Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2009*

- 5.15 Con riferimento all'anno 2009, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2010, la stima dell'ammontare di perequazione è stata fatta secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2009 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 5.16 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2009 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata da Acquirente unico.
- 5.17 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta sulla base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi<sup>6</sup> in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:
- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
  - b) il corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese, *PED* differenziato per fascia e raggruppamenti di mesi.

I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie, tenuto anche conto dell'entrata e dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela.

- 5.18 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2009 come indicato al punto 5.17, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2009 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela<sup>7</sup>.
- 5.19 Il confronto dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dei ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe attualmente un sostanziale equilibrio. Tale stima andrà

---

<sup>6</sup> Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

<sup>7</sup> Deliberazione ARG/elt 190/08, deliberazione ARG/elt 35/09, deliberazione ARG/elt 78/09, deliberazione ARG/elt 132/09.

tuttavia rivista alla luce delle determinazioni che la Cassa compirà ai sensi dell'articolo 13nonies del TIV.

### **Dimensionamento del corrispettivo PPE per il trimestre aprile – giugno 2010**

- 5.20 Tenuto conto di quanto sopra esposto, l'Autorità ha proceduto a porre pari a 0 (zero) l'aliquota del corrispettivo *PPE* per il trimestre aprile – giugno 2010.

## **6. Modificazioni al TIV**

- 6.1 Con la deliberazione connessa alla presente relazione tecnica l'Autorità ha altresì proceduto a modificare il TIV, secondo quanto di seguito riportato.

### **Aggiornamento delle componenti RCV, RCVi e DISP<sub>BT</sub>**

- 6.2 In occasione dell'aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2010 sono state riviste le componenti *RCV* e *RCVi* a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dall'esercente la maggior tutela a cui hanno diritto, rispettivamente:

- a) gli esercenti che operano attraverso una società separata dall'impresa distributrice (di seguito: esercenti la maggior tutela societariamente separati);
- b) le imprese distributrici nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

Anche in conseguenza di tale revisione, si è proceduto al contestuale adeguamento della componente *DISP<sub>BT</sub>*.

- 6.3 La revisione delle citate componenti è stata effettuata sulla base:
- a) dei primi dati risultanti dall'analisi dei dati patrimoniali ed economici degli esercenti la maggior tutela societariamente separati che partecipano, con riferimento all'anno 2008, al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV;
  - b) della stima dell'impatto sui costi di commercializzazione risultante dagli interventi dell'Autorità in tema di qualità commerciale e di obblighi di comunicazione e di applicazione dei prezzi biorari ai clienti domestici;
  - c) della stima aggiornata dei punti di prelievo serviti nell'ambito della maggior tutela.
- 6.4 Con riferimento al precedente punto 6.3, lettera a), il meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV riguarda la regolazione relativa al 2008 degli eventuali scostamenti tra i ricavi derivanti dall'applicazione della componente *RCV* e i costi riconosciuti per l'attività di commercializzazione.
- 6.5 Già con la deliberazione ARG/elt 190/08 l'Autorità aveva adeguato prudenzialmente in diminuzione la restituzione operata mediante la componente *DISP<sub>BT</sub>*, in vista delle risultanze finali delle analisi dei dati patrimoniali ed economici degli esercenti la maggior tutela societariamente separati, al fine di tenere conto, da un lato, della necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV e, dall'altro, della migliore stima della variazione del livello delle componenti *RCV* e *RCVi* relative all'anno 2009. A partire poi dal mese di aprile 2009, con la deliberazione ARG/elt 35/09 erano state riviste le componenti *RCV* e *RCVi* e la componente *DISP<sub>BT</sub>* sulla base delle prime informazioni

ricevute dagli esercenti la maggior tutela che partecipano al meccanismo di compensazione e relative ai dati di pre-consuntivo 2008.

- 6.6 Successivamente, con la nota della Direzione Mercati 5 ottobre 2009, prot. n. 57201, sono stati richiesti i dati di consuntivo dell'anno 2008 necessari per l'attività istruttoria relativa al meccanismo di compensazione, nonché per la determinazione del livello dei costi di commercializzazione riconosciuti a consuntivo. Sulla base delle informazioni ricevute, benché non complete in quanto non tutti gli operatori obbligati all'invio hanno trasmesso i dati e benché i dati ricevuti sono ancora oggetto di istruttoria, è stato possibile stimare:
- a) un livello dei costi riconosciuti relativo all'anno 2008 in linea, seppur leggermente inferiore, al livello determinato sulla base dei dati di pre-consuntivo utilizzato per il calcolo delle componenti *RCV* e *RCVi* in vigore dall'1 aprile 2009;
  - b) l'avvenuta copertura della necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV per l'anno 2008.
- 6.7 Con riferimento al precedente punto 6.3, lettera b), si è proceduto sulla base dei dati rilevati in risposta alla nota della Direzione Mercati 16 febbraio 2010, prot. n. 7255, agli esercenti la maggior tutela societariamente separati a stimare l'impatto sui costi di commercializzazione risultante dagli interventi dell'Autorità in tema di qualità commerciale e di obblighi di comunicazione e di applicazione dei prezzi biorari ai clienti domestici.
- 6.8 Sulla base pertanto delle informazioni ottenute e tenuto conto della stima dell'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela si è provveduto, a partire dall'1 aprile 2010, ad aggiornare in diminuzione il livello delle componenti *RCV* e *RCVi* e, conseguentemente, ad adeguare in aumento la restituzione operata mediante la componente *DISP<sub>BT</sub>*.

**Modificazioni relative al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera b) del TIV**

- 6.9 Nell'ambito dei meccanismi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV è previsto che:
- a) in base all'articolo 13ter, comma 2 le imprese distributrici regolino nei confronti degli esercenti la maggior tutela gli importi relativi all'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione nell'anno a cui la perequazione si riferisce;
  - b) in base all'articolo 13quater, la Cassa riconosca tali importi alle medesime imprese distributrici.
- 6.10 Nel corso delle raccolte dati per la determinazione degli importi di perequazione relative agli anni 2007 e 2008, è emerso che alcune imprese distributrici hanno acquistato l'energia elettrica fornita agli usi propri della trasmissione e della distribuzione nel mercato libero, sebbene tale fattispecie non fosse contemplata nel TIV.
- 6.11 In merito a quanto sopra, l'Autorità è intervenuta prevedendo che, qualora l'impresa distributtrice si approvvigioni dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione nell'ambito del mercato libero, in sede di perequazione le sia riconosciuto un costo pari a quello che avrebbe sostenuto se avesse acquistato detta energia elettrica dall'esercente la maggior tutela, lasciando così in capo all'impresa l'eventuale differenza, positiva o negativa, legata alla diversa scelta di approvvigionamento.

## 7. Istruzione del provvedimento ARG/elt 41/10

- 7.1 I diversi elementi posti alla base della deliberazione ARG/elt 41/10, oggetto della presente relazione tecnica, sono stati oggetto dell'attività istruttoria articolata come segue:
- a) la Direzione Strategie, Studi e Documentazione dell'Autorità, per le parti previsionali relative all'andamento del PUN orario e, limitatamente alla stima del costo relativo ai contratti con prezzi strike indicizzati ai prezzi del greggio o di prodotti petroliferi, all'andamento mensile di tali prezzi per il 2010;
  - b) la Direzione Tariffe dell'Autorità, per le parti relative agli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004, 2005 e 2006 e 2007 , nonché al dimensionamento della componente  $UC_1$  di competenza di tali anni da applicarsi nel trimestre aprile – giugno 2010;
  - c) la Direzione Mercati dell'Autorità, per gli altri elementi dell'istruttoria relativa alla citata deliberazione diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

Massimo Ricci  
*Direttore*  
*Direzione Mercati*

Egidio Fedele Dell'Oste  
*Direttore*  
*Direzione Tariffe*

Rosita Carnevalini  
*Direttore*  
*Direzione Strategie, Studi e*  
*Documentazione*